

## REGOLAMENTO (CE) N. 1914/96 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1996

recante sedicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che la classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2276/95<sup>(4)</sup>, conformemente al regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(6)</sup>;

considerando che l'attitudine colturale di determinate varietà di viti per uva da vino è stata riconosciuta soddisfacente, previo esame a norma del regolamento (CEE) n. 2314/72 della Commissione, del 30 ottobre 1972, recante disposizioni relative all'esame dell'attitudine alla coltura di varietà di viti<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2462/93<sup>(8)</sup>, per talune unità amministrative di alcuni Stati membri; che è opportuno, per queste stesse unità amministrative, classificare le varietà di viti per uva da vino nella classe delle varietà di viti provvisoriamente autorizzate conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che l'attitudine colturale di determinate varietà di viti per uva da vino e per uva da tavola che figu-

rano da almeno cinque anni nella classe delle varietà provvisoriamente autorizzate per alcune unità amministrative greche e francesi è stata riconosciuta soddisfacente; che è quindi opportuno classificare definitivamente tali varietà fra le varietà di viti autorizzate e raccomandate per le medesime unità amministrative, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che è opportuno completare la classificazione delle varietà di viti per uva da vino e uva da tavola inserendo tra le varietà autorizzate e raccomandate per alcune unità amministrative tedesche, greche, francesi, spagnole, lussemburghesi e italiane, determinate varietà che sono iscritte da almeno cinque anni nella classificazione per una unità amministrativa immediatamente adiacente e che soddisfano quindi la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che è opportuno introdurre una nuova unità amministrativa in Germania e una nuova unità amministrativa in Italia; che è opportuno effettuare alcune rettifiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1996.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.

(3) GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(4) GU n. L 232 del 29. 9. 1995, pag. 2.

(5) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 1.

(6) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(7) GU n. L 248 dell'1. 11. 1972, pag. 53.

(8) GU n. L 226 del 7. 9. 1993, pag. 1.